

CLXXII.

TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1865

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANNO.

Sommario. — *Congedi* — *Sunto di petizioni* — *Schiarimenti del Senatore Scialoja sul progetto di legge per la Sila delle Calabrie* — *Sua lettura del processo verbale dell'Ufficio Centrale composto per tale progetto* — *Dichiarazione e istanza del Senatore Benintendi* — *Osservazioni del Senatore Scialoja* — *Approvazione del progetto di legge per l'acquisto di macchine e sistemazione di meccanismi nelle manifatture dei tabacchi* — *Discussione del progetto di legge per l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia* — *Obbiezioni del Senatore Farina* — *Considerazioni del Senatore Dragonetti in appoggio delle medesime* — *Risposta del Ministro di Finanza* — *Nuovi appunti dei Senatori Farina e Dragonetti* — *Chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Agricoltura e Commercio e delle Finanze e più tardi intervengono anche i Ministri dell'Interno e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

Presidente. Si dà cognizione al Senato di alcune domande di congedo.

Il Senatore, *Segretario*, **Arnulfo** dà lettura delle lettere dei Senatori Balbi-Senarega, Pasolini e Araldi Erizzo i quali domandano un congedo, che loro viene dal Senato accordato.

Legge quindi il seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3676. Cesare Pertusati, arciprete, parroco della Metropolitana di Milano, domanda che dal Senato venga respinto il progetto di legge per l'abolizione delle decime ecclesiastiche » (Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

« 3677. Parecchi ecclesiastici della diocesi di Mondovì in numero di 236, domandano che dal Senato vengano respinti i progetti di legge per l'abolizione del

privilegio d'esenzione dei chierici dalla leva militare e per la soppressione delle corporazioni religiose. »

« 3678. Cantore Diego Labriola, vicario capitolo della prelatura *Nallius* di Altamura, espone le ragioni per cui il Capitolo di quella chiesa debba considerarsi *Cattedrale* e domanda perciò che venga escluso dalla soppressione di cui nel relativo schema di legge in corso. »

« 3679. Il Sindaco di Cagliari (Sardegna) a nome di quel Municipio, porge al Senato motivate istanze perchè il Real Palazzo esistente nella stessa città venga escluso dalla cessione a favore del demanio. »

« 3680. Tre sostituti segretari della Procura generale del Re in Messina domandano che si provveda ad un miglioramento nella loro carriera. » (Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

« 3681. L'avv. Domenico Giurati di Torino, a nome del Municipio di Noto, porge al Senato motivate istanze acciò il progetto di legge per l'unificazione amministrativa venga modificato nel senso che non sia sottratta a quella città la sede del capo luogo di provincia. »

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja per dare schiarimenti sopra un incidente elevato in quest'aula in sua assenza a proposito della legge sulla Sila delle Calabrie.

Senatore Scialoja. Signori Senatori, verso la metà del mese di gennaio fu distribuito alle Signorie loro un volume di documenti sugli affari della Sila. Contemporaneamente fu pubblicato sotto il nome di un privato un altro volume di documenti sul medesimo oggetto. Nel primo non erano compresi alcuni di quelli che vedevansi nel secondo: voci sorsero che quei documenti fossero stati sottratti alla vostra cognizione; e l'animo generoso di un nostro collega, seguendo un impeto subitaneo a cui aveva pienamente diritto, protestò in Senato che egli era affatto estraneo a quella esclusione.

Con quella schietta lealtà che lo distingue il signor conte Di Pollone, essendo io lontano non solo dal Senato, ma anche da Torino, notò questa mia assenza, aggiungendo che egli conosceva alcuni fatti intorno a questo incidente, che raccontò al Senato.

Il Senato però comprende che il signor conte Di Pollone li conosceva come questore, cioè unicamente dal lato della spesa; ma non conosceva nulla delle questioni della Sila il cui esame era stato dall'Ufficio Centrale a me commesso, e della natura de' documenti relativi; e quindi necessariamente le sue spiegazioni dovevano essere incomplete, non già inesatte rispetto a lui.

Queste incomplete informazioni non potevano soddisfare il Senato, anzi eccitarono nel Ministero giustamente il dubbio che si parlasse di accordi interceduti con lui; ed anche egli affermò cosa vera cioè che coi lui accordi di sorta non ci erano stati, aggiungendo soltanto che siccome queste materie sogliono trattarsi meno coi Ministri, che coi loro ufficiali, egli avrebbe preso relative informazioni nei suoi uffici.

Io rimasi assente sino alla fine di gennaio. Appena giunto, il giorno 31, pregai l'onorevole Senatore Benintendi come membro dell'Ufficio Centrale che mi dicesse se gli era comodo per riunirci il giovedì seguente. Egli assenti e l'adunanza fu convocata. Siccome però non era in Torino se non un altro solo dei membri dell'Ufficio, così in quell'adunanza io detti le mie spiegazioni; ma desiderando che si prendessero sopra di esse alcune deliberazioni, queste d'accordo si differirono al giorno in cui sarebbero presenti gli altri due colleghi, dei quali uno sovraggiunse a capo a qualche dì, l'altro chiamato per mezzo di telegramma dal nostro eccellentissimo Presidente, rispose di essere ammalato; sicché la presidenza provvide sostituendo a lui l'onorevole collega Chiesi. In questo modo potè riunirsi l'Ufficio e deliberare.

Io ho nelle mani il sunto del verbale steso per tali deliberazioni, e se il Senato me lo permette lo leggerò in seduta pubblica acciocchè quegli schiarimenti e quelle deliberazioni sieno portate a conoscenza di tutti.

Non ho potuto farlo prima perchè dal giorno in cui il processo verbale fu disteso e quindi approvato dall'Ufficio Centrale, il Senato ha fatto vacanza, ove se ne eccettuò la subitanea ed improvvisa adunanza dell'altro

giorno, alla quale intervenni solo nel momento in cui stava per chiudersi.

Ecco il processo verbale.

« Addì 8 febbraio 1865 l'Ufficio Centrale per la legge sulla Sila delle Calabrie, riunitosi alle ore 4 pomeridiane di quest'oggi nelle persone dei controdescritti signori Senatori Chiesi, Benintendi, Antonacci, Lo Schiavo, Scialoja, procedette alla nomina del Presidente nella persona del signor Senatore Chiesi ed a quella del segretario in persona del signor Senatore Benintendi, in sostituzione del signor Senatore Capocci, presidente e del signor Senatore Bellelli, segretario già defunti.

» Dopo la ricostituzione dell'Ufficio Centrale il Senatore Scialoja ha preso la parola ed ha minutamente ragguagliato l'Ufficio intorno alle cose che nel presente processo verbale si riassumono.

» Ha egli rammentato come nelle due tornate che tenne l'Ufficio Centrale dopo la sua prima costituzione, egli fu eletto Relatore ed incaricato di raccogliere tutti i documenti e tutte le notizie di fatto che potessero servire a rischiarare quel complicato argomento sotto il rispetto giuridico, economico e finanziario; di compilare un controprogetto di legge nel quale fossero possibilmente attuate alcune idee generali ch'egli aveva esposte e che la maggioranza dell'Ufficio Centrale aveva accolte; di concordare questo controprogetto col Ministero o di sentire le sue contrarie osservazioni, e quindi riferir tutto all'Ufficio Centrale per le sue finali risoluzioni.

» Per compiere questo mandato esso Relatore diresse al Ministero un elenco di dimande, alle quali il Ministero rispose inviando documenti imperfetti ed informazioni che furono raccolte negli Uffici dipendenti, ma che non reggevano alla critica. Sicchè d'accordo tra lo Scialoja ed il signor Direttore Generale del demanio furono compilate nuove dimande alle quali gli Uffici risposero non meno imperfettamente. Né altre ricerche ed altre investigazioni condussero ad ottenere ragguagli autentici e notizie sicure. Ciò derivava da che le cose della Sila essendo state per la parte giuridica affidate ad un commissario speciale, già di fatto se non di diritto disciolto nel 1860, e per la parte amministrativa interamente disordinate, da quel tempo in poi non era possibile cavarne direttamente il costrutto per mezzo de' nuovi uffici.

» Il Senatore Scialoja propose quindi al Ministero di rivolgersi al già Commissario civile signor Pasquale Barletta e di chiedergli i documenti che potessero essere nelle sue mani, e le informazioni di fatto che sarebbe in grado di dare.

» Dopo molte e ripetute litanie e dopo parecchi altri incidenti che servirono sempre più a provare l'utilità di attingere i documenti e le notizie alla fonte indicata, il Ministero invitò il Barletta a recarsi in Torino dove in effetto venne.

» In una serie non breve di sedute alle quali assistevano anche l'egregio signor prefetto di Cosenza e per

parte del demanio il signor avvocato Germano distinto ufficiale di quella Direzione Generale, il Senatore Scialoja facendo al Barletta minuziose domande, e chiedendo da lui tutte le indicazioni che potessero giovare ad informarlo pienamente della condizione giuridica ed economica della Sila, fu in grado altresì di compiere le sue informazioni mediante il richiamo di processi e di molte altre carte che da quelle discussioni risultò doverci trovare nell'archivio de' disciolti Ministeri di Napoli.

» Quindi sopra domanda di esso signor Relatore, e mediante modelli da lui disegnati furono negli Uffici del Demanio con la cooperazione dei signori Germano e Barletta, compilati e riempiti i quadri statistici ch'egli più specialmente destinava a servire di appoggio al suo controprogetto. Questi quadri da lui riveduti ed emendati furono quindi composti per la stampa, con ordine alla Segreteria del Senato di allegarli alla futura relazione dell'Ufficio Centrale.

» Quanto agli altri documenti antichi e moderni, il Relatore domandò che si comunicasse al Senato la raccolta di tutti quelli ch'erano presso il Commissariato civile con due aggiunte, l'una a documenti antichi consistente in un riassunto della vasta opera dello Zurlo sulla Sila, il quale riassunto fu eseguito sotto la sua direzione dai signori Germano e Barletta; e l'altra a documenti moderni consistenti in alcune sentenze redate dai tribunali sulla eccezione d'incostituzionalità del Commissariato civile e della Giunta de' gravami, prodotte in giudizio dopo la caduta del regime assoluto borbonico.

» Opponevasi il Barletta a questo desiderio del Senatore Scialoja, dicendo che la raccolta dei documenti dimandata dal Relatore apparteneva a lui in gran parte, e che egli non intendeva darla al Ministero se non a patto che la stampasse sotto il suo nome e glie ne desse dello copie. Il Relatore dell'Ufficio Centrale non poteva accettare condizioni alcuna dal Barletta, nè togliere a se medesimo ed all'Ufficio Centrale la facoltà di stampare que'documenti che sarebbero stati giudicati acconci al lavoro legislativo dell'Ufficio medesimo e del Senato: dichiarò quindi che egli restringevasi a dimandare i documenti e lasciava al Ministero l'adoperare i mezzi più convenienti per ritirare dal Barletta quelli che trovavansi nelle sue mani.

» In ogni modo tra questi documenti già raccolti dal Barletta non erano nè il riassunto dello Zurlo, fatto eseguire durante il corso delle informazioni del Relatore, nè le sentenze dei tribunali dopo il 1859, nè i quadri statistici fatti compilare dal Relatore come sopra è detto. Il Ministero credette accogliere i patti del Barletta il quale per consegnare la raccolta ch'era presso di lui chiedeva di comprendere nella stampa fattane a nome suo, anche la stampa del riassunto delle sentenze e del quadri suddetti.

» Il Senatore Scialoja non pertanto insistette perchè le carte fossero comunicate per intero al Senato; e pose la condizione che la pubblicazione del Barletta non

precedesse punto a quella che a nome dell'Ufficio Centrale sarebbe fatta, ma la seguisse a guisa di ristampa; potendo solo a tal modo il Barletta comprendere nel suo volume, e senza sconvenienza, tutti i documenti e tutte le carte che sarebbero state comprese nella pubblicazione del Senato, unendovi quelle altre che a lui piacesse di stampare.

» Se non che fu suggerito dal Relatore medesimo ed accolto dal Ministero che a titolo di risparmio fosse adoperato lo stesso stampatore e la stessa composizione per queste due stampe.

» Scelse quindi i documenti che credette utili all'opera legislativa, e li separò da quelle carte, che o stimò inutili o giudicò sconvenienti per una raccolta da stamparsi a nome dell'Ufficio Centrale; e fu stabilito che fino al punto in cui la stampa del Senato e quella che doveva apparire come ristampa del Barletta comprendevano le medesime carte, si tirasse un numero di esemplari di ciascun foglio, sufficiente alle esigenze del Senato ed alle 300 copie di cui il Ministero pagava il montare per conto del Barletta, e che poi si restringesse la stampa al solo numero degli esemplari richiesti dal Ministero, dal punto in cui cominciava la differenza tra la raccolta senatoriale e quella del signor Barletta.

» Il fatto sta che quando si giunse realmente al punto convenuto, il signor Relatore dell'Ufficio Centrale avvertì che si tirassero le sole copie da stamparsi pel Barletta, e si conservasse la composizione per ridurla ai documenti ch'egli aveva indicati. Ma questa disposizione data a voce a signori Germano e Barletta, non fu comunicata in tempo allo stampatore; sicchè questi aveva proseguita la tiratura di parecchi fogli al di là del punto stabilito, quando gli giunse l'ordine sopra-detto.

» Fu allora che il Relatore parlò al signor Questore del Senato per la emendazione di questo sbaglio, aggiungendo ch'era convenuto col Ministero che la spesa per la composizione e per la tiratura del maggior numero di fogli di stampa compresi nel volume del Barletta, doveva essere a suo carico.

» Osservò il signor Questore che se la spesa fosse considerevole sarebbe stato forse miglior partito lasciar per intero nel volume i fogli già tirati.

» Il Relatore quindi esaminò la materia compresa in que'fogli e riconobbe che alcuni di essi potevano essere conservati col solo inconveniente della errata numerazione delle pagine. A questo modo ripigliando in seguito, ne'fogli non ancora stampati, la numerazione normale, il volume avrebbe potuto essere tal quale esso Relatore lo aveva ideato, e la spesa della emendazione sarebbe ristretta a poco più di 60 lire.

» Di qua le correzioni tipografiche che sono segnate in fine del volume.

» Intanto è da notare che le carte furono tutte depositate nella segreteria del Senato, dove tuttora sono e dove continuano a rimanere distinte in due manipoli;

l'uno che comprende le carte stampate dal Relatore dell'Ufficio Centrale, l'altro che comprende le carte le quali furono pubblicate nel volume Barletta e non stampate nel volume senatoriale.

È pur notevole che il Senatore Relatore, il quale, siccome è detto sopra, aveva in modo esplicito richiesto che il Ministero ed il Barletta non mettessero in circolazione il loro volume, se non quando i documenti in esso compresi fossero stati stampati e distribuiti in Senato; per essere di ciò più sicuro, volle che il Barletta stendesse un'avvertimento, in cui fosse detto che si comprendevano nel suo volume i documenti stampati dall'Ufficio Centrale ed altri che erano nella raccolta comunicata al Senato. Questo avvertimento è stampato nel libro Barletta, e la minuta manoscritta è conservata nella segreteria del Senato tra le carte non comprese nel volume dell'Ufficio Centrale.

Frattanto verso la fine di novembre, prima che la continuazione della stampa di quest'ultimo volume fosse compiuta, il Relatore dell'Ufficio Centrale, avendo preparato un controprogetto, secondo il mandato ricevuto, chiese al signor Ministro delle Finanze un abboccamento per concordarlo o per sentire le sue osservazioni e poi riferirne all'Ufficio Centrale, sottomettendogli al tempo stesso i documenti e i quadri statistici, prima di dispensarli ai signori Senatori.

Il signor Ministro dopo ripetute preghiere fissò il giorno e l'ora; ma impedito, mancò all'appuntamento ed ebbe il giorno seguente la cortesia di scusarsene per lettera annunciando che si riservava d'indicare un altro giorno ed un'altra ora.

Passarono parecchi giorni ed alcuno avviso non giunse al Relatore; il quale fu dall'Ufficio di Presidenza spedito a Firenze il giorno 11 dicembre ed è rimasto lontano da Torino sino al 31 di gennaio.

Da Firenze passò a Napoli e di là spedì lettera a suo figlio a Torino perchè dimandasse alla segreteria qualche copia del volume lasciato sotto il torchio, per esaminare se era in perfetta regola. Il giorno 31 dicembre il signor Lattes valente ufficiale della nostra segreteria gli scriveva la lettera che al presente processo verbale si allega originalmente, e da cui risulta che il volume era ancora in torchio e che per terminare la tiratura sarebbero attese le sue osservazioni.

» Ecco il tenore della lettera:

« Onorevole signor commendatore. Eccole le due copie dei documenti della Sila, unitamente agli stati richiesti per mezzo dell'egregio di lei figlio.

» Suppongo che ora vadano bene e che siano in ordine, ove però la S. V. vi scorgesse ancora qualche inesattezza voglia essere cortese di rendermene avvertito in tempo onde possa porvi rimedio, in difetto lascerò proseguire la tiratura.

» Accolga signor commendatore l'attestato del profondo mio ossequio.

» Di lei

» Dev. ed obb. sero

» N. LATTES. »

» 31 dicembre 1864. »

« Questa lettera ed i volumi arrivarono nelle mani del Relatore in Napoli il giorno 7 gennaio, essendo egli rimasto fino a quel giorno nell'isola di Procida per visitare suo padre infermo.

» E perchè aveva in mente di partire per Torino verso il giorno 11 o 12 del mese, siccome scrisse al signor Senatore Duchoqué, pregandolo di avvertirne i due onorevoli Presidenti del Senato e della Corte dei Conti, non rispose alla Segreteria.

» Il fatto sta che l'onorevole Duchoqué partì il giorno 11 gennaio per assistere la genitrice morente, e ricevè la lettera con gran ritardo in Toscana; ed il Relatore fu dal tempo cattivo impedito a partire e costretto a prolungare il suo soggiorno in Napoli sino alla fine di gennaio.

» In questo mentre, e proprio il 13 gennaio la tiratura del volume era condotta a termine, e senza badare allo avvertimento stampato nel volume, il quale presupponeva l'esistenza d'un controprogetto dell'Ufficio Centrale, che in realtà non era ancora stampato, e senza badare neppure a che i quadri statistici che il Relatore aveva fatti comporre, e che il Barletta aveva aggiunti al suo volume, erano per ordine del Relatore Scialoja lasciati in deposito alla stamperia per essere annessi alla sua relazione; la Segreteria seguendo la consuetudine di dispensare gli stampati, distribuiti intempestivamente il volume; e fu così involontariamente data occasione al Barletta di mettere in circolazione il suo.

» Veramente questa pubblicazione forse avrebbe dovuto non seguire immediatamente quella del volume dell'Ufficio Centrale, perciocchè i quadri statistici compilati per ordine e cura del Relatore dovevano essere pubblicati in Senato; ed era perciò più conveniente che si mettesse fuori il volume Barletta, dopo che l'Ufficio Centrale avesse pubblicati tutti i documenti e tutte le carte che credeva utili a rischiarare la questione legislativa della Sila, tra quali erano principalmente que' quadri statistici.

» In ogni modo il fatto avvenne, e diede materia a parecchie dicerie fuori del Senato, ed alla protesta del Senatore Benintendi.

» Passando poi al merito dell'argomento, il Senatore Scialoja ha esposto sommariamente all'Ufficio Centrale la presente condizione giuridica ed economica della Sila, e riassunte le principali questioni ch'egli ha inteso di rischiarare o di eliminare con la raccolta de' documenti da lui fatta.

» Dopo di che ha pregato il signor Presidente del-

L'Ufficio Centrale di richiamare dalla segreteria la raccolta manoscritta de' documenti comunicati dal Ministero. La qual raccolta si è trovata distinta in due manipoli, l'uno delle carte stampate per intero nel volume distribuito, e l'altro delle carte che il Relatore credette che non fosse conveniente di mettere a stampa: distinzione fatta per agevolarne il riscontro. In questo manipolo sono comprese quelle che trovansi aggiunte nel volume Barletta.

» L'Ufficio Centrale ha sentito per ciascuna di queste carte le ragioni speciali per cui il signor Relatore ha giudicato che fosse o soverchio o sconveniente di stamparla nella raccolta dell'Ufficio Centrale. E quindi invitato dal signor Relatore medesimo a prononciarsi intorno alle cose da lui esposte, prende le seguenti risoluzioni.

» Primo, ritiene che il mero equivoco involontario ed estraneo al signor Relatore della distribuzione del volume de' documenti, fatta in sua assenza e prima che all'Ufficio Centrale fosse sottoposto il controprogetto, al quale servivano di luce e di prova i documenti compresi, in quel volume e i quadri statistici che non vi sono compresi, dette occasione alla protesta del Senatore Benintendi, che per l'assenza del Relatore non fu in grado di poter conoscere i fatti com'erano avvenuti.

» Secondo. Nel volume stampato dal Relatore a nome dell'Ufficio Centrale leggesi il seguente avvertimento:

« L'Ufficio Centrale avendo dimandato al Governo tutti i documenti antichi e moderni che avessero potuto dar luce all'intricata materia della S^{ia} delle Calabrie, il Ministero gli comunicò la raccolta di quelli ch'erano già presso il Commissario civile, e ve ne aggiunse alcuni altri più recenti.

» Da questi documenti l'Ufficio Centrale ha escluso quelli che ha creduti inutili a rischiarare le questioni a cui dà occasione così il disegno di legge presentato dal Governo come il disegno che l'Ufficio Centrale gli sostituisce. »

« Nel volume del Barletta leggesi di riscontro un altro avvertimento, la cui minuta fu concordata dal Relatore e depositata nella Segreteria del Senato: il quale avvertimento dice com'egli intende comprendere nella sua raccolta anche le carte che possono servire alla parte amministrativa, o per la decisione di controversie giudiziali anche tra privati.

» Il confronto di questi due avvertimenti stampati, ed il fatto che nella Segreteria del Senato furono in apposito manipolo depositate tutte le carte non comprese nel volume stampato in Senato, escludono nel modo più evidente e più trionfante ogni basso sospetto di occultazione o sottrazione di documenti per parte di chicchessia.

» Queste risoluzioni sono prese a voti unanimi. »

Qui permettete che interrompa la lettura per dirvi, o Signori, che io ho provocato queste due prime deliberazioni dell'Ufficio Centrale unicamente perchè le carte di cui si ragiona sono passate per diverse mani.

Perciocchè se quei bassi sospetti, se quelle vili calunnie si fossero dovute dirigere a me esclusivamente, io sento la dignità della mia coscienza tanto altamente collocata da non riputarle meritevoli neppure dell'onore di un mio disprezzo.

Ora continuo:

« Terzo. Infine l'Ufficio Centrale delibera che i documenti esclusi dal volume distribuito, giusta l'avvertimento, in esso stampato, sono inutili a rischiarare le questioni legislative sulla Sila; e quelli tra essi che riguardano private persone ed interessi che possono ancora essere discussi giudiziariamente, o che formarono materia di giudicati, sono di tal natura che sarebbe cosa affatto sconveniente e contraria alla serenità del legislatore d'inserirli in una raccolta destinata ad appoggiare provvedimenti legislativi, che non debbono nè pregiudicare i diritti delle parti dinanzi a' giudici competenti, nè informarsi a particolari risentimenti d'individui o di partiti.

» Questa risoluzione è presa con quattro voti sopra cinque. Poichè il Senatore Benintendi dichiara ch'egli concorre con gli altri quattro suoi colleghi anche in questa risoluzione per tutt' i documenti esclusi, meno che per uno del quale si riserva dimandare la stampa per alcune ragioni che ha esposte, e che l'Ufficio Centrale non ha accolte, perchè le ha giudicate riferibili alla parte morale e giudiziaria de' documenti, ed a considerazioni d'ordine estraneo a quello puramente legislativo di cui deve occuparsi il Senato.

» La seduta è levata alle cinque pomeridiane.

» Il Presidente
CHISSI.

» Il Segretario
BENINTENDI. »

Senatori, permettetemi un'altra dichiarazione ed ho finito. Questa è che io respingo con tutta la veemenza dell'animo mio qualunque sospetto che nella incomprendibile serie di piccole circostanze che diè materia a questo incidente, abbia potuto concorrervi malizia per parte di chicchessia. Io ho una prova diretta per dimostrare che questo sospetto è impossibile; e questa prova è il carattere di molte di quelle persone onorevoli che altrimenti avrebbero dovuto concorrervi. Ma ne ho un'altra che direi *per absurdum* ed è che se malizia vi fosse stata, si avrebbe a qualificare per una non meno insigne che balorda furfanteria.

Senatore Benintendi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Benintendi. Il Senato avrà inteso come è nato l'equivoco che questi documenti siano stati distribuiti prima che il signor Relatore credesse che ciò si dovesse fare, perciò riconoscerà che io, quando protestai che l'Ufficio Centrale non ne sapeva nulla, era perfettamente nel vero. Mi gode pure l'animo di poter

dire che tutto questo non è stato che un puro equivoco. Mi dispiace però di dovere in una cosa sola essere contrario al voto de' miei colleghi dell'Ufficio Centrale che hanno trovato inutile la ristampa di tutte quelle carte che sono depositate nella segreteria. Fra queste ve ne ha una che io credo sia molto opportuno si conosca dal Senato e dal paese per far vedere con quanta legalità sia stato preso il provvedimento, che si trova nel volume già distribuito al Senato a pagina 313, dal signor Governatore delle Calabrie che mette un certo signor Goore in possesso di un certo latifondo che, a mio parere e a parere di quel tale documento che, secondo me, molto vittoriosamente ciò sviluppa, egli non aveva alcun diritto di ciò fare. Per conseguenza io domando la stampa di questo documento che è intitolato:

« Parere del Commissario civile della Sila.

« Intesa le parti in udienza pubblica trovava che i nuovi documenti presentati dal Barone Guzzolini non contenevano transazione compiuta tra lui ed il fisco per l'immobile Frisone e Guzzolino nella Sila Regia ma offerta di transazione non seguita da valido contratto; e che quell'offerta non riguardava il terzo dell'estensione dovuta agli usuari in compenso degli usi-civici, né i 26 pezzi che Guzzolini nel tempo dell'offerta non possedeva. »

Domanderei che tale documento fosse stampato unitamente ai dati statistici che ho pregato il signor Ministro di volerci fornire della entrata reale che ha avuto il fisco negli anni dal 1860 in poi, che nei quadri accuratamente compilati dal signor Relatore non esistono.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Come comprendesi facilmente il Senato può ordinare la stampa di tutti i documenti che sono nelle sue mani; ma io noterò soltanto che ora non si tratta più di supplire a qualche omissione del Relatore. Presentemente ho un voto dell'Ufficio Centrale il quale ha creduto che anche questo fosse un documento estraneo alla questione legislativa, e poco conveniente, perchè la sua pubblicazione sarebbe informata a quel tale sentimento che l'ufficio ha voluto tenere lontano da una serena raccolta senatoriale.

Ad ogni modo poi aggiungo che il Relatore avendo da più tempo preparato il contro-progetto di legge, lo ha sottomesso ai suoi colleghi, e che l'Ufficio Centrale è già molto innanzi nella disamina di questo nuovo disegno. Ora i miei colleghi possono sulla loro coscienza affermare se sino al punto dell'esame in cui siamo giunti, alcun documento, tra quelli non istampati, avrebbe mai potuto influire per nulla sulle nostre deliberazioni.

Se il Senato crederà altrimenti, quando il progetto sarà stampato potrà ordinare la pubblicazione di tutti

i documenti che crederà; ma ora par che manchi la possibilità di giudicare se convenga o ver no di farlo.

Presidente. Il Senatore Benintendi ha qualche difficoltà ad accettare la sospensione provocata dal Relatore? Senatore Benintendi. Io insisto per la stampa.

Presidente. Non si tratta di giudicare sulla stampa, ma di sospendere il giudizio su questa stampa fino a che il Relatore possa riunire tutta la serie dei documenti che crede necessari.

Il Senatore Benintendi accetta adunque la sospensione?

Senatore Benintendi. In tal caso l'accetto.

Presidente. L'ordine del giorno ci chiama ad esaminare in primo luogo il progetto di legge per l'autorizzazione di una spesa straordinaria sul bilancio 1864 per l'acquisto di macchine e sistemazione di meccanismi nelle manifatture dei tabacchi.

Questo progetto è composto di un solo articolo così concepito:

(V. Atti del Senato N. 135.)

Articolo unico.

« È autorizzata la spesa straordinaria di L. 129,800, occorrente per acquisto di macchine e sistemazione di meccanismi per le manifatture nazionali dei tabacchi.

» Tale spesa straordinaria sarà iscritta nel bilancio passivo delle finanze per il 1864, al capitolo 25. »

È aperta la discussione generale.

Se nessuno chiede la parola debbo riservare la votazione di questa legge allo squittinio segreto, perchè composto di un articolo unico.

Ora si passerà al secondo progetto posto all'ordine del giorno che concerne l'affrancamento delle terre del Tavoliere di Puglia.

Si darà lettura del progetto. (V. *infra* e Atti del Senato N. 4.)

Senatore Farina. Come forse avrà notato taluno dei signori Senatori, fuvi sull'approvazione dell'attuale progetto di legge dissensi nell'Ufficio Centrale.

Il dissenziente era chi ha l'onore di parlare attualmente.

I motivi che l'inducevano a dissentire dall'approvare la legge quale è presentata al Senato, consistevano 1° nel non conoscere chi parla, in allora, la relazione che esiste fra il canone annuo pagato dai censuari e l'effettivo reddito delle terre.

La mancanza di queste cognizioni rendeva naturalmente dubbio il di lui giudizio anche sul punto del potere ammettere sì o no il riscatto obbligatorio del canone, giacchè non conoscendosi quanto rendessero le terre, non era possibile fornarsi un'idea esatta della possibilità per i censuari di pagare non solamente il canone loro imposto, ma la quota altresì del capitale che si divide in quindici anni per il riscatto.

Il nesso che vi ha fra queste due cose, è, a mio senso, evidentissimo, giacchè se il censuario ha nel suo reddito di che poter far fronte al pagamento del

censo, ed inoltre all'estinzione del capitale, la legge può parere benefica pel censuario medesimo non solo ma essere altresì abbastanza sicura per il Governo.

Viceversa se questa proporzione non esiste, se il censuario una volta che ha pagato il censo, non ha i mezzi per potere eziandio pagare la quota di capitale per la estinzione del suo debito, riesce evidente che per pagare questa quota di debito, è obbligato a contrarre un debito egli stesso; e siccome non è controverso che in quel paese scarseggia sommamente il danaro e che difficilmente si trova a condizioni sopportabili, così riesce evidente che l'obbligo di dovere pagare questa quota in estinzione del capitale, lo porta alla espropriazione del suo fondo; per lo che la misura, invece di essere benefica, diventa compiutamente *spogliatrice*.

Sono questi i motivi per cui chi ha l'onore di parlarvi non credette sufficientemente dimostrata l'utilità del progetto del quale si tratta.

Dopo d'allora egli ebbe occasione di conoscere che è certo e dimostrato che i censuari attuali sono nella completa impossibilità di ricavare dai fondi qualsiasi quota in estinzione del loro debito, per cui ne consegue che la misura invece di essere benefica, come dissi, riesce indubbiamente odiosa e spogliatrice.

Alle osservazioni poste innanzi in seno all'Ufficio da chi ha l'onore di parlarvi rispondevasi in questo modo:

1. Essere la questione pregiudicata dal voto dal Senato dato ripetutamente in altre circostanze;

2. Che il progetto lungi dall'essere immaturo e non abbastanza studiato perchè mancassero dati autentici sulla proporzione fra la rendita annua del fondo e la quota che s'impondeva ai censuari di sborsare, esso era maturo e maturissimo ed avvalorato da dimostrazioni, che toglievano ogni dubbio;

3. Che qui non si trattava di comperere o riscattare i terreni, ma il canone, l'ammontare del quale essendo conosciuto, poco importava sapere poi quale fosse la vera rendita del suolo, giacchè non si trattava che di riscattare il canone e quando si sapeva la misura del medesimo non importava sapere che cosa rendesse il fondo;

4. Essere l'affrancamento di questo canone dettato da motivi d'ordine pubblico così gravi, così pressanti che giustificavano completamente il proposto sistema di affrancamento obbligatorio.

5. Infine essere completamente salvi e tutelati i diritti della Finanza nelle disposizioni contenute nella legge.

Andrò brevemente dimostrando la compiuta insussistenza dei motivi che vennero opposti alle mie osservazioni dall'Ufficio Centrale.

Il primo di essi consiste nel dire, che la questione è già pregiudicata, e pregiudicata in modo che non giovi ritornarvi sopra, perchè il Senato ha già altre volte adottato la massima dell'affrancamento obbligatorio.

Questa osservazione non può essere perentoria evidentemente.

Io ammetto facilmente che vi possa essere una induzione della giustizia di un principio che venne già dal Senato adottato, ma questa presunzione non può diventare una opposizione, un *fin de non recevoir* come dicono i francesi, alle obiezioni, che si vadano in seguito sollevando anche su di un principio già una volta dal Senato adottato: questa cosa mi pare evidente; se altrimenti fosse, invece di votare nuovamente tutti gli articoli di un progetto di legge, la votazione dovrebbe restringersi alle sole innovazioni introdotte nella legge dall'altro ramo del Parlamento.

Ma molto sapientemente il legislatore invece volle che si tornasse a discutere intieramente la legge appunto perchè le modificazioni introdotte possono del tutto cambiare la forza e gli effetti dei punti anche già votati, ed è mestieri allora che ne venga tutta l'economia della legge alterata. È chiaro dunque che si deve ammettere la discussione di tutti i punti anche già votati sia perchè dalle modificazioni potevano venire sostanzialmente cambiati i rapporti intimi e l'economia generale della legge, sia perchè infine, quello che per avventura non si è visto e non si è considerato in una prima discussione, può essere utilmente considerato in una seconda. Per tali motivi, ripeto, questo *fin de non recevoir*, per servirvi di un'espressione francese, opposto a me dall'Ufficio Centrale, non ha valore alcuno.

Vengo al secondo obbietto; il progetto è maturissimo, e fu oggetto di lunghi studi in entrambi i rami del Parlamento.

Se il tempo maturasse i progetti di legge come matura i frutti della terra, credo anch'io che esso dovrebbe essere più che maturo, giacchè davanti all'altro ramo del Parlamento stette in studio per 17 mesi; ma se per progetto discusso e maturo noi intendiamo invece quello nel quale sonosi fatte valere tutte le ragioni che possono militare sia pro, sia contro all'adozione del medesimo, io credo che questa maturità manchi quasi completamente.

Ed in vero se io esamino le ragioni che vennero adotte per giustificare questo progetto, per giustificare un fatto qual è quello che ad un contratto che esisteva per consenso delle parti ne viene improvvisamente sostituito un nuovo, e per cui s'impone ad una delle parti contraenti un onere gravissimo col quale essa non si è mai spontaneamente assoggettata: se considero come la possibilità di adempire a questo obbligo nuovo ed impensato non sia menomamente dimostrata a carico della parte obbligata: se dico, pongo mente a tutte queste circostanze, invece di concludere che il progetto è completamente maturo, devo concludere che è immaturo nella più ampia estensione del termine.

Ed invero quali sono le ragioni che si danno per giustificare questo fatto?

Si adducono ragioni d'ordine pubblico, si paragona l'enfiteusi ai fedecommissi di cui si decretò per misura d'ordine pubblico l'abolizione: ma io osservo che l'abolizione dei fedecommissi creava la libertà di fondi, ed

il progetto attuale non crea una libertà, ma impone un obbligo gravissimo ai censuarii, crea un onere che non possono in modo alcuno sopportare. Di più io dimando se v'abbia ombra di parità fra questi due generi di obbligazioni?

Ma si progredi più oltre: si disse che in qualunque contratto anche di particolari quando è avverso al bene pubblico, quando è dannoso alla società in generale, il Governo deve intervenire e deve modificarlo in modo che il danno pubblico non possa aver luogo. Ma, o Signori, io vi dimando se questo danno della società in generale veramente esista nel contratto enfiteutico? Che cosa, o Signori, è alla fin dei fini il contratto enfiteutico in se stesso? Non è che un contratto di società fra l'utilista e il direttario per far valere nel miglior modo possibile il fondo della coltivazione, del reddito del quale si tratta. Vi è in questa perpetuità dirò di società qualche cosa che attenti all'ordine pubblico in modo che debba assolutamente bandirsi questo contratto? Io non lo credo. Noi stabiliamo tutti i giorni delle società perpetue. Le società delle strade ferrate che cosa sono? sono una associazione relativa ad uno stabile che si fa tra contraenti, e che si costituisce e si applaude ogni giorno.

Dunque anche sotto questo rispetto io non vedo una tale immoralità nel contratto d'enfiteusi da poterlo o doverlo violentemente ed istantaneamente far cessare. Del resto sarebbe tollerabile che si desse norma ai contratti avvenire e non si volesse in futuro più tollerare; ma qui si aboliscono contratti già esistenti imponendo ad una delle parti contraenti l'obbligo di pagare una quota senza prima riconoscere se essa abbia o no la possibilità di farlo.

Dunque in questo caso l'immoralità a mio senso non starebbe nel contratto enfiteutico, ma nella legge proposta se voi l'approvate.

In fine si addusse un altro argomento che per verità avrei avuto pena a credere che si fosse potuto produrre in Parlamento, giacchè contiene un'asserzione di fatto completamente erronea.

Si disse che nelle antiche provincie il riscatto delle enfiteusi sia obbligatorio, e che questo sistema era stato esteso nei ducati e nelle Romagne.

Ma questo, Signori, è affatto erroneo. Nelle antiche provincie il contratto enfiteutico dura qualunque volta piaccia all'una e all'altra delle parti contraenti che sussista; il riscatto non è punto obbligatorio, ma semplicemente si è fatta facoltà ad ambe le parti di poterlo rescindere; conseguentemente l'unico argomento che potrebbe avere un'analogia, un valore, è infatti una completissima falsità.

L'aver fatto facoltà ad ambe le parti di riscattare la terra non vuol dire che si sia obbligata al riscatto né una parte né l'altra; ciascuna di esse può riscattare il contratto enfiteutico, ma questo non costituisce ch'esse siano costrette a riscattarlo, né molto meno che l'enfiteuta debba in un numero determinato d'anni assogget-

tarsi ad un pagamento, la possibilità del quale non è menomamente dimostrata.

Passo al terzo argomento che si è addotto contro le osservazioni da me poste innanzi.

Si è detto: qui non si tratta di riscattare i terreni ma bensì di riscattare il canone. Ma se il canone per avventura rappresentasse la totalità del reddito, di grazia saprebbe l'Ufficio Centrale dirmi che differenza esiste fra una cosa e l'altra?

Evidentemente nessuna, perchè se il canone rappresenta la totalità del reddito netto del fondo, la sua capitalizzazione corrisponderà al valore del fondo stesso.

Ora questo è appunto ciò che si è verificato nel caso attuale; avvegnachè la legge del 1806 convertendo in canone quello che prima era fitto di terreni, stabilì evidentemente quel caso che io indicava, cioè che la totalità del reddito netto del terreno venne in canone costituito, di maniera che il riscatto del canone costituisce il riscatto della intera proprietà, e così il corrispettivo di tutto il reddito della proprietà stessa.

E qui si noti che la legge del 1806, non solo fece ciò, ma aggiunse di più l'obbligo ai censuarii di dover pagare essi l'imposta sui terreni, che prima invece era pagata dai direttari, e per conseguenza aggiunse ancora all'onere, che prima esisteva; perchè mentre prima il pagamento dell'imposta era a carico del direttario, diventò dopo a carico del censuario, e ciò per la totalità dell'imposta allontanandosi in questo da quanto fecesi in altri paesi per le enfiteusi allora, di ripartire cioè l'imposta fra i censuari ed i direttari.

Ben vede dunque il Senato che la distinzione fra il canone, ed il reddito del fondo non ha nulla a fare col caso nostro, mentre precisamente in questo caso il canone rappresenta l'intero reddito del fondo, e così il suo capitale corrisponde al valore del fondo intero.

Premessa questa dimostrazione, mi pare che evidentemente ne emerga che qualunque obbligo si imponga ai censuari, di dover sborsare una rata di capitale annualmente, equivalga ad imporre loro l'obbligo di contrarre un prestito per adempiere a questo onere che la legge loro impone.

Se per universale consenso di tutti quelli che scrissero su questa materia la condizione dei censuari del Tavoliere di Puglia fosse quella di ricchi signori, sicuramente si potrebbe prescindere da questo esame, e credere che nelle altre loro proprietà potessero trovare risorse sufficienti per far fronte all'onere loro imposto; ma sgraziatamente, per attestazione generale di quanti scrissero su questa materia, la condizione della massima parte di quei censuari è tutt'altro che florida, è tutt'altro che tale da poterli mettere in grado di pagare oltre il canone una quota di capitale, la quale corrisponde al 7 0/0 circa all'anno.

Del resto noi non abbiamo che a vedere quanto tristi sono stati gli effetti della legge del 1817 in questa parte per convincerci che assolutamente è impossibile imporre ai censuari, senza che essi ne restino del tutto

rovinati, una quota di pagamento che equivalga circa al 7 0/10 del capitale totale, come si vuol fare.

Nella legge del 1817 si impose ai censuari del Tavoliere di Puglia l'obbligo di pagare un ottavo (noti bene il Senato) un ottavo del prezzo del canone intero; il pagamento fu ripartito in cinque anni, di maniera che, stando a questa ripartizione, si sarebbero accordati 40 anni per effettuare il riscatto a chi avesse voluto effettuare la totalità del riscatto medesimo.

Come ognun vede il sacrificio che dovevano fare i censuari del Tavoliere di Puglia non era che del 2 1/2 per cento all'anno, perchè, dovevano in cinque anni pagare il 12 1/2 per cento del capitale del canone loro imposto.

Per quanto per altro tenue, in confronto dell'attuale, fosse la rata di capitale che dovevano sborsare, si trovò che era tale, che essi non la potevano pagare, e ne vennero quindi espropriazioni per ritardi nel pagamento che ragionarono la rovina di una quantità di censuari.

Questi sono fatti tali che mostrano l'assoluta impossibilità che a gente che non possono e non hanno potuto neanche pagare il 2 1/2 per cento di più all'anno del canone che fu loro imposto in estinzione del capitale, si venga ora ad imporre non più il 2 1/2 per cento, ma il 7 per cento.

Del resto, chiunque abbia qualche cognizione dei redditi agrarii, non stenterà a credere che è quasi impossibile che chi ritrae e deve ritrarre le sue risorse soltanto dai prodotti del fondo, possa annualmente pagare circa il 12 per cento del valore del fondo medesimo. E questa tuttavia è la condizione che si verrebbe a fare ai censuari del Tavoliere di Puglia, perchè, come ho già detto, il canone corrisponde al vero reddito totale del fondo, perchè era convertito in canone quello che prima era corrisponsione di fitto; per conseguenza è evidente che questo stato di cose non può che cagionare la loro completa rovina.

Se non che contro queste obiezioni rispose l'Ufficio Centrale, che al punto in cui siamo, il riscatto che si impone, non è una violenza, ma dirò rosi un obbligo, che si imponga ai censuari senza il loro consenso e loro malgrado. Non è che un onere a cui essi stessi volontariamente si assoggettano, e qui si citano le molte petizioni state sporte ai due rami del Parlamento.

Ma, o Signori, le petizioni dicono bensì di accordare la facoltà del riscatto, dicono bensì di far cessare gli altri vincoli e oneri che gravano quelle proprietà, ma non dicono, e non ve ne è, che io sappia, una sola che dica: fate cessare tali oneri, obbligandoci a pagare il prezzo entro quindici anni; perchè tutti riconoscono naturalmente, che in questo breve lasso di tempo, il riscatto sarebbe impossibile colla risorsa del reddito del fondo: forza sarebbe che si indebitassero, ed il debito porterebbe l'espropriazione e la spogliazione di ogni loro avere. Per conseguenza, quando mi si dice che è un fatto che essi domandano, io rispondo che qui è un equivoco grandissimo; che essi domandano bensì che si facciano cessare gli oneri delle loro proprietà, che

essi domandano bensì che si conceda loro il riscatto volontario, ma non hanno chiesto nè domandato che questo riscatto si debba operare forzatamente in quindici anni.

Anche tutti quelli che in ogni peggiore evento ammisero il riscatto obbligatorio, chiesero che almeno si accordasse loro il lasso di trenta anni e non di quindici, il che è niente meno che il doppio; e di più essi non chiesero neanche il riscatto nel modo d'estinzione indicato nel progetto di legge; ma in quello della *ammortizzazione*, in quel modo cioè col quale tutti quelli che hanno qualche cognizione delle istituzioni di credito agrario sanno, che coloro i quali pagano (oltre la quota d'interesse che precedentemente pagavano) l'1 1/2 per cento di più (in conto di capitale), estinguono nel corso di 30 anni il debito, per conseguenza i censuari domandano di pagare, oltre il canone, l'1 1/2 per cento di più; voi imponete loro di pagare, oltre il canone, il 7 per cento, vedete dunque come mai sia possibile che possiate valervi delle domande dei censuari medesimi per sostenere che non è un obbligo che loro imponete, ma un favore che essi reclamano da voi e che loro accordate.

Del resto, non vi ha alcun dubbio che stando le cose in questi termini, la questione è piuttosto di modalità che non di principio.

Se pure si vuole che si ammetta il principio che i censuari del Tavoliere si debbano riscattare, si provveda almeno a che il riscatto sia fatto in modo che essi possano sperare di ritrarre dal loro fondo tanto che basti per pagare o il canone annuo, e la quota che loro imponete di capitale; allora la vostra misura potrà dirsi benefica. Ma se invece è certo, come nel caso nostro che questi fondi non possono rendere il 12 per cento, evidentemente la vostra misura diventa una misura spogliatrice, perchè questa povera gente costretta a ricorrere a sovventori i quali non daranno in quelle località il loro danaro che al 12, al 15, e forse al 20 per cento di interesse, evidentemente questa povera gente sarà in breve spogliata del fondo che prima godeva.

E qui non vorrei, o Signori, che taluno si lasciasse fuorviare da certe considerazioni economiche generiche, che si mettono avanti per mostrare la prevalenza di un sistema di coltura agricola ad un sistema di coltura a pastorizia.

Il Tavoliere di Puglia è per tre quarti ancora dato alla pastorizia, nè questa è una preferenza spontanea data a tal genere di coltura dai proprietari, ma è (ed io prego il Senato di volerlo considerare) una necessità del suolo, perchè nella massima parte dei terreni stessi il suolo non si presta a nessun altro genere di coltura fuorchè a quello della pastorizia.

I terreni che sono dati alla pastorizia ascendono nel Tavoliere di Puglia a 301,000 ettari, e quelli dati alla coltura agricola non ascendono che a 75,000. Ed è tanto vero che è la necessità e non i vincoli che determinano il genere di coltura, che la proporzione è a

un dipresso identica nei terreni ancora vincolati ad enfiteusi verso lo Stato, come nei pochi terreni avvincolati ed affrancati.

Dunque è dimostrato che non per la natura delle leggi che governano quel paese, ma bensì per la natura del suolo indispensabilmente si è preferita in gran parte la pastorizia, giacchè il terreno non si prestava ad altra coltivazione. Del resto se voi non foste disposti a credere alle mie semplici osservazioni, che in questo fatto per verità non essendo io del luogo, non avrebbero grande importanza, io vi pregherei di voler sentire che cosa ne hanno scritto in proposito gli uomini più competenti e più noti per le loro cognizioni economiche, fra i quali io credo che primeggiano Cagnassi, il Dorotea compianto or ora estinto, ed il Baer che ha in questo recinto notevoli attinenze.

Il Cagnassi premette come il suolo del Tavoliere di Puglia sia emerso dalle acque dell'Adriatico, come conseguentemente la massima parte di questo suolo abbia un sottosuolo costituito di ciottoli, completamente arido, completamente improduttivo. Ma badate bene che questo non vuol dire che alcune parti del Tavoliere non siano di una fertilità prodigiosa, giacchè, come egregiamente avverte il Dorotea, di cui tengo fra le mani l'opuscolo, a questa cattiva *couche*, dirò così, a questo cattivo strato di sassi dell'Adriatico, i fiumi che scendevano dai monti sovrapposero limi e bellette di eccellente qualità, di maniera che alcune parti del Tavoliere di Puglia diventarono fertilissime.

Ciò non toglie però che la maggior parte di esso conservi ancora quella natura che non si presta fuorchè al pascolo e non alla coltivazione. Fatta questa osservazione circa la natura del suolo, prosegue il Dorotea ad esaminare se l'affrancamento obbligatorio possa riguardarsi come utile.

Addotte tutte le ragioni che combattono questa misura, la quale in economia non può certamente essere approvata, soggiunge:

« L'affrancamento libero è quindi utilissimo, quello obbligato e a tempo breve è oltremodo dannoso; e la legge attuale sarà gemella a quella del 1817. » Proseguendo quindi ad esaminare se l'affrancamento in termini così gravosi possa essere opportuno, egli dimostra molto chiaramente come il momento attuale sia tutt'altro che opportuno per imporre nuovi oneri ai censuari; mentre quelle località furono, come egli fa benissimo notare, in questi ultimi anni devastate dal brigantaggio. Si fa egli poscia ad esaminare l'attualità del progetto e, siccome appunto riscontra una sproporzione enorme fra il reddito delle terre e l'onere che si impone ai censuari, conchiude che il progetto è inattuabile, e che invece di un beneficio, diventa una vera spogliazione dei censuari medesimi.

Il Baer aderendo in massima parte alle osservazioni del Dorotea viene anch'egli a conchiudere: « Io temo che dopo pochi anni noi avremo gettato in iscompiglio tutti i censuari senza averne cavato nessun pro nè per

essi nè per il miglioramento dell'agricoltura: » ed in fine soggiunge: « Io mi sgomento innanzi al disordine in cui si troverà gettata la classe dei censuari ed anche lo Stato. » E, posto che si è parlato dello Stato, io non posso omettere di dimostrare come la misura attuale sia rovinosa assolutamente per le finanze di esso.

Ed ecco come: L'articolo 1 del progetto di legge del quale si tratta sostituire ad un contratto enfiteutico una specie di contratto di prestito forzato, togliendo allo Stato il condominio che ha del fondo enfiteutico.

Ciò posto, che cosa avverrà? Noi abbiamo già visto come la quota annua che deve sborsare il censuario superi di gran lunga quello che può ricavare dal suolo, e come conseguentemente egli sia obbligato a fare un debito per pagare il Governo.

Io credo che le mie supposizioni siano dimostrate da quanto avvenne dopo il 1817. Ora io suppongo che una compagnia di speculatori sia presta a far sovvenzioni ai censuari; essa sovviene una o due quote delle rate annue che il censuario deve pagare al Governo; ma questa compagnia per un tal prestito, non concede more troppo lunghe, ma tuttavia con condizioni molto vantaggiose per i censuari, le quali, come dissi testè, imporranno un interesse non mai minore del 12, 15, e forse anche del 20 per cento; concede il mutuo, ma giunto il termine per la restituzione dello stesso che cosa succede?

Succede che il mutuante, il quale dal progetto di legge è surrogato in tutti i diritti del Governo, il mutuante, fa subastare il fondo, e notate che il mutuante, per questa sapientissima legge così bene studiata, viene ad aver maggior diritto che il Governo, perchè mentre al Governo col nuovo progetto di legge per la esazione delle imposte non è data la facoltà di mandare il soldato a casa del debitore, al mutuante invece viene espressamente conservata: per cui il mutuante viene ad avere un modo di esecuzione più efficace che non il Governo medesimo quindi farà fare gli atti esecutivi, subastare il fondo: ma chi si presenterà alla subasta? Tutti quelli che parlarono di quelle località ammettono che colà non sono capitali, quindi evidentemente non si presenta alla subasta che il mutuante medesimo: chi è che potrebbe far crescere il valore del fondo? Sarebbe il Governo, il quale avendo ancora una quantità di quote da esigere, avrebbe interesse a che il fondo aumentasse: ma voi sapete se il nostro Governo sia nel caso di fare acquisti all'asta pubblica: ognuno sa che egli è piuttosto nella condizione di vendere che in quella di comprare, e ciò per buonissime ragioni, delle quali è inutile che intrattenga attualmente il Senato. Conseguentemente che cosa succederà inevitabilmente? Succederà che l'unico che si presenta all'asta sarà il mutuante, ed egli tenendo per mancanza di concorrenti il valore del fondo bassissimo, farà sì che il fondo gli sarà aggiudicato. Una volta che il fondo è aggiudicato per tenuissimo prezzo al mutuante, come fa il Governo a ricevere le ulteriori quote dovutegli, se nel prezzo d'asta

non vi è margine per le medesime? Evidentemente egli è pregiudicato, perchè è posto non più nella condizione di un *condominio*, ma nella semplice condizione di un creditore che ha ipoteca privilegiata ma che non può conseguire il pagamento, perchè non vi è margine. Questo è un fatto analogo a quello che abbiamo visto succedere nelle espropriazioni forzose alcuni anni sono a Torino e che nelle condizioni economiche del Tavoliere non può a meno colà pure di verificarsi. E così il Governo, dopo che gli saranno state sborsate quattro o cinque rate del capitale del riscatto fino d'ora avestendo la qualità che ha di condomino del fondo, qualità che gli assicurava il suo credito per l'addietro, e che col primo articolo della legge attuale viene tolta, per essere pareggiato ad un semplice creditore, quando il suo credito ecceda il prezzo dell'asta, sarà necessariamente costretto a perdere il rimanente del prezzo del riscatto.

Dunque mi riassumo. La legge attuale si riduce ad una spogliazione per i censuarii, che non possono ricavare dal fondo quanto debbono annualmente pagare e ad una probabile spogliazione futura per il Governo, giacchè diventando egli un semplice creditore, e non più condomino del fondo, non può esperire de'suoi diritti oltre i limiti del prezzo dell'asta: per conseguenza questa legge io la considero molto inopportuna e rovinosa, e come tale la combatto.

Sebbene pertanto io non abbia alcuna lusinga che le ragioni da me poveramente esposte possano avere persuaso il Senato, però credo dover proporre un emendamento all'articolo 4. il quale mentre tolga tutti i legami che inceppano la proprietà del Tavoliere, non tolga però il condominio delle terre al Governo, fino a che il riscatto del canone non sia interamente compiuto. Con ciò credo sarà opportunamente provvisto all'interesse dei censuarii e tutelato ad un tempo l'interesse dello Stato, mentre col progetto attuale manca completamente la tutela degli uni e dell'altro.

Senatore **Dragonetti**. Mi duole che questa discussione mi colga all'impensata senza ch'io abbia avuto notizia della relazione dell'Ufficio Centrale. Fortunatamente l'onorevole Senatore Farina ha detto energicamente quanto io presso a poco avrei potuto dire contro il riscatto obbligatorio dei canoni del Tavoliere di Puglia, e ha dimostrato di quanto grave peso debba riuscire quest'obbligo a' censuarii nel breve termine di 15 anni. A' suoi argomenti io debbo aggiungere che in più fauste condizioni, dal restaurato governo borbonico fu loro imposto, a conferma del censimento, il pagamento di un *laudemio*, e che dal 1817 ebbero essi a sopportare il peso dei debiti allora contratti fino al 1824. Ora per l'affrancamento forzoso si avrebbero nuovamente ad aggravare del debito nell'atto che le condizioni son deplorabili assai più che non erano nel 1817, perocchè hanno essi a deplorare gradissime perdite per la epizoozia ricorsa e per la devastazione del brigantaggio che ha loro uccise intere mandrie e incendiato le messi e

i casolari. Ma se questa legge malgrado le nostre osservazioni venisse sancita, io prego il Senato a non approvare che a que' censuarii pastori sia tolto il beneficio del sale a mezzo prezzo già concesso a preservare gli armenti dalle malattie cui vanno soggetti. L'abolizione di un tal privilegio non sarebbe di alcuna utilità al Fisco, poichè son sicuro che il consumo sarebbe minuito di più di due terzi nell'atto che quel sale, comunque venduto, è tutto un guadagno per l'Erario, cui nulla costa in quelle prossime saline di Barletta.

Presidente. La parola è al Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Partirò dalle ultime parole dell'onorevole Senatore Dragonetti, il quale lamentava che con questo progetto di legge si venisse a togliere il favore di cui godevano, non già i possessori realmente dei terreni nel Tavoliere di Puglia, ma i possessori d'armenti che andavano a pascolare su quei terreni, d'ottenere il sale a metà del suo prezzo, comincerò ad osservare che questa disposizione era stata adottata dal Governo napoletano quando il prezzo del sale era assai elevato, ma che oggi colla tariffa attuale e coi prezzi che vi sono per il sale destinato all'uso della pastorizia, veramente questa disposizione non avrebbe più alcuna ragione d'essere.

Infatti il prezzo del sale per la pastorizia è dalla vigente tariffa fissato in 8 lire, mentre il prezzo del sale comune è di 40 lire al quintale.

Ora se intende egli come era nella precedente disposizione che la metà del prezzo di questo sale debba riferirsi alle lire 40, ed io dico che si fa un povero favore a questi possessori, imperciocchè si vorrebbe dare a 20 lire quello che altrimenti potrebbero avere ad 8 come tutti coloro i quali adoprano il sale per la pastorizia; se intende forse che si debba dare invece alla metà di 8 lire, ed allora avrei due osservazioni a fare: l'una che non è giusto un privilegio a favore di taluni possessori che è negato a possessori d'armenti in altre parti del Regno, l'altra che il sale costa alle Finanze assai più di quattro lire; e tanto è che quel prezzo di 8 lire che viene fissato per la pastorizia è tale perchè ivi sono comprese tutte le spese di magazzino e trasporto.

Per conseguenza non si potrebbe concedere che la ulteriore continuazione di quella disposizione intorno al sale, come desidera il Senatore Dragonetti.

L'onorevole Senatore preopinante faceva ancora altre obiezioni contro questo progetto per considerazioni, che io credo che il Senato non voglia nè possa ammettere, cioè, che la modificazione che nascerebbe nella coltura del Tavoliere di Puglia porterebbe la conseguenza di diminuire gli armenti e la pastorizia.

Io non credo che il Governo italiano, comprendendo sotto il nome del Governo anche il Parlamento, voglia adottare l'assurdo sistema di volersi far giudice delle industrie e degli interessi cui si debba dar prevalenza.

Evidentemente è nel concetto di tutte le nostre istituzioni ed è conforme allo spirito delle nostre leggi,

che i migliori giudici di quello che si ha da fare delle terre siano i possessori delle terre stesse. Ed è essenzialmente per rimediare a questo inconcepibile stato di cose che oggi ancora vige nel Tavoliere, cioè, che i possessori di queste terre non possono farne altro uso se non quello di tenerle destinate alla pastorizia; è essenzialmente per togliere l'assurdo divieto ai possessori di ararle, di coltivarle, di seminarle, di piantarvi alberi che si desidera l'attuazione di questa legge, da cui ci aspettiamo la completa libertà nella coltura delle terre.

Ma io ho preso specialmente la parola per rispondere alle obiezioni che ha fatte l'onorevole Senatore Farina su questo progetto di legge, obiezioni le quali si riducono essenzialmente a dire, che questo disegno di legge è rovinoso ai censuarii, ed è assurdo. Infatti mi pare che le sue obiezioni si possono formulare con queste parole che egli due o tre volte ha ripetute, cioè che si impone durante quindici anni ai possessori di terre del Tavoliere di pagare il 12 1/2 per cento.

Senatore Farina. Il 12.

Ministro delle Finanze... il 12 0/0 del valore di queste terre.

L'onorevole Senatore, Farina io credo ha preso un abbaglio veramente notevole stando ai ragionamenti che egli ha fatto sopra questo argomento. La base dei suoi ragionamenti non è stata già la considerazione dei prodotti che questo Tavoliere possa o non possa dare; ma il suo ragionamento è stato in sostanza il seguente: una legge del 21 maggio 1806 fatta da Giuseppe Napoleone che allora era re di Napoli ha convertiti i fitti che pagavano sotto questo nome i possessori o coloni delle terre del Tavoliere in un annuo canone, facendone dei veri censuarii od enfiteuti perpetui; dunque, dice l'onorevole Farina, voi vedete che il canone corrisponde precisamente al fitto del terreno, cioè al reddito netto del terreno. Come fate dunque voi a prescrivere che i presenti possessori del terreno debbano pagare durante 15 anni niente meno che oltre il doppio di questo canone attuale? Come fate voi ad ordinare che questi possessori di terreni paghino 12, mentre la terra non dà in realtà loro che il reddito netto di cinque?

Veramente, quando io udii l'onorevole Senatore Farina fare opposizione al progetto di legge nell'interesse dei censuarii del Tavoliere, mi meravigliai molto che potesse venir a fare per la prima volta un'opposizione di questo genere nell'interesse dei censuarii stessi, avendo udito discorrere specialmente nell'altro ramo del Parlamento tutti i rappresentanti di quei paesi che ne conoscono minutamente tutte le circostanze, e non avendo mai udito nulla di simile uscire dalle loro bocche.

Udii invece continuamente che questa legge era attesa con impazienza da quei paesi. Potrei dire all'onorevole Senatore Farina che i Prefetti ci invitano, non appena la legge abbia avuta l'approvazione del Senato, di volerne dare tosto colà la notizia imperocchè essa è

assai aspettata come un vero, desiderato, anzi desideratissimo beneficio.

Mi fece, dunque, ripeto, meraviglia il sentire dall'onorevole Senatore Farina come questa legge cadesse in sì grave assurdo di imporre per 15 anni ai possessori delle terre di pagare 12 laddove non ritraggono dalle terre che cinque, ma quando poi ho udito lo svolgimento del suo discorso, ho facilmente compreso dove stesse l'equivoco in cui egli cadeva.

L'onorevole Senatore Farina cominciava dal supporre che realmente i fitti pagati dai possessori di quelle terre fossero nel 1806 eguali al reddito delle terre stesse; ma è ben sicuro egli che le cose stiano proprio così come egli crede?

Se vuole una dimostrazione che non sono così, gliela posso fornire ben facilmente quando egli voglia legger meco, o permettere che legga al Senato qualcuno degli articoli della legge del 1806, la quale ha convertito in canoni perpetui i fitti, che allora si pagavano dai proprietari del suolo.

Questi fitti erano infatti di gran lunga inferiori al reddito della terra anche allora.

La legge del 1806 diceva anzitutto che quei così detti fitti dovevano accrescersi d'un ottavo, ed inoltre prescriveva che questo canone d'un ottavo si dovesse affrancare nell'anno stesso.

Senatore Farina. Domando scusa, in otto anni.

Ministro delle Finanze. Ecco le parole della legge: « L'aumento di ducati sei aggiunti per carro al prezzo dell'affitto attuale dovrà affrancarsi alla fissata ragione del 5 0/0 in due rate uguali pagabili la prima in agosto, la seconda in novembre del presente anno » (art. 8.)

Ora se l'onorevole Senatore Farina me lo permette leggerò ancora qualche articolo.

« Art. 1. Le masserie fiscali delle terre di Puglia, o sia di terre salde di conto a coltura, restano censuite in perpetuo ai coloni, o possessori attuali di esse. »

« Art. 2. Saranno essi perciò riguardati come veri censuarii, od enfiteuti perpetui di detti fondi nel senso più esteso di questa espressione, e colle leggi solite ad apporsi ai contratti di simil natura. »

« Art. 3. Il canone da pagarsi annualmente al regio erario viene stabilito in ducati cinquantaquattro per carro. »

Vuol sapere ora il Senato a quanto corrispondano ducati 54 per carro? Corrispondono a Lire 9 30 per ettare. ...

Senatore Menabrea. Per ettare...?

Ministro delle Finanze. Si per ettare, locchè vorrebbe dire, se mi è permesso valermi di una misura molto conosciuta in queste provincie, circa L. 3 per giornata, e.....

Senatore Farina. Vada in Sardegna e troverà prezzi a non di presso eguali.

Ministro delle Finanze... e giudichi ora il Se-

nato se quei terreni posti in posizioni magnifiche non fruttino che L. 9 30 per ettare.

Viene ora l'art. 4. « Detto canone sarà affrancabile al 5 per cento dentro dieci anni dalla stipulazione del contratto, ed al quattro per ogni tempo avvenire: in ambedue i casi però a piacimento dei censuarii ed in rate. »

« Art. 5. Queste rate non potranno essere minori della sesta parte dell'importare del fondo dell'affrancazione; e quel fondo, che non avrà l'estensione di un carro non potrà essere affrancato che con un sol pagamento.

« Art. 6. Il canone annuale sarà pagato in due rate uguali alla fine di agosto e di febbraio d'ogni anno.

« Art. 7. I censuarii nell'atto della stipulazione del contratto pagheranno per prezzo ed a titolo di entrata una somma eguale all'importare d'un'annata di canone. »

Dunque bisogna convenire che secondo questa legge l'ensieuta doveva pagare anzitutto il canone abituale; poi doveva pagare una volta questo stesso canone a titolo di *entrata*: quindi doveva pagare in due rate eguali nello stesso anno, l'affrancaimento dell'aumento d'un ottavo sul fitto che gli era imposto, locchè in conclusione vuol dire che doveva pagare 20 volte un ottavo, ossia due volte e mezza il canone per cui in totale facendo l'addizione il censuario doveva pagare in quell'anno quattro volte e mezzo il canone.

(Il Senatore Farina fa segno di diniego.)

Se vuole l'onorevole Senatore Farina leggere la legge che è qui a sua disposizione, può convincersene meglio. Inoltre egli non avrà che a vedere dalla relazione dell'onorevole Mancini, fatta nell'altro ramo del Parlamento, il quale con molta diligenza raccolse i documenti in proposito, che allora l'erario riscosse 8 563,750 lire, mentre il canone che pagano attualmente i censuari è di circa un milione e 900 mila lire, di modo che il Governo francese si fece pagare più di quattro volte il canone come appunto risultava dai calcoli che desumeva testè dalla legge.

Dunque ben vede anche da questo fatto che il Governo francese chiese in quel momento più del quadruplo del canone che imponeva; ed evidentemente perchè una domanda di questo genere si potesse fare, il canone doveva certamente essere inferiore al reddito di queste terre.

Ma vi è un altro fatto. Vuole l'onorevole Farina ammettere che il valore delle terre, il valore dei prodotti non sia cambiato niente dal 1806 a questa parte? Vuole l'onorevole Farina, anche fosse vero che quel canone che si impose colla legge del 1806 fosse stato eguale al reddito netto di queste terre, al fitto, come noi lo chiameremmo in linguaggio abituale, di queste terre, vuole egli ammettere ancora questa conclusione, che cioè questo fitto, questo canone, debba essere eguale al reddito odierno di queste terre?

Io credo che la cosa non si possa ammettere in conto

veruno; del resto credo che basti l'enunciato delle cifre, dell'entità di questo canone che si riduce a L. 9 30 per ettare. Anzi se si piglia oggidì la media, essa non è più di L. 9 30, ma è di L. 6 70 per ettare; imperocchè oggi abbiamo un canone di quasi due milioni (1,974,000) di lire per 300 mila ettari; e ben vede il Senato, dalla modicità di questo canone, se sia possibile quello che dice il Senatore Farina e quello che non ha detto mai nessuno dei rappresentanti di queste terre, anzi dirò dei possessori, i quali abbondavano nell'altro ramo del Parlamento e conoscevano minutamente le circostanze del Tavoliere di Puglia, cioè che il canone è eguale al reddito delle terre.

Quindi è che a mio modo di vedere i ragionamenti dell'onorevole Farina poggiano sopra un vero equivoco vale a dire....

Senatore Farina. Domando la parola.

Ministro delle Finanze . . . vale a dire che il canone attualmente imposto sopra i censuarii sia eguale al reddito di quelle terre, che il capitale corrispondente a questo canone sia il valore delle terre; e credo che se l'onorevole Farina valuta solo a 40 milioni i 300 mila ettari di terreni che costituiscono il Tavoliere, egli va grandemente errato, e troverebbe certamente chi gli sborserebbe una somma molto e molto più grande che non quella di 40 milioni corrispondente al canone ove fosse capitalizzato nella ragione del 100 per 5.

L'onorevole Senatore Farina aggiungeva ancora che i terreni del Tavoliere non sono suscettibili di grande produzione. Io credo che anche sopra questo argomento l'onorevole Farina non sia ben informato, certamente questi terreni non danno grandi frutti, attualmente; ma perchè? perchè stanno sotto l'impero di una legge assurda la quale vieta ai proprietari di arare, di dissolare il loro suolo e di farvi una qualsiasi piantagione; e perciò questi terreni non sono coltivati che in piccola parte e specialmente in quelle parti che malgrado le disposizioni della legge francese, la quale era anche più rigorosa della susseguente, tuttavia si affrancarono da questi vicoli assurdi che vennero poi reimposti dai Borboni colla ristorazione del 1816.

Ma invece questi proprietari ad una voce domandano, invocano dal Governo, dal Parlamento, di essere liberati dalle pistoie in cui sono tenuti dalla legge borbonica del 1816, e se essi fanno questa domanda, se invocano la libertà di poter dissolare, di poter piantare, lavorare il terreno, è certo che sanno benissimo che lo credono capace di dare frutti molto più abbondanti, molto più grandi di quelli che dà attualmente laddove deve rimanere completamente sodo. Concludo pertanto col pregare il Senato a non volersi scostare dalle deliberazioni già prese due altre volte sopra il presente argomento, imperocchè due altre volte il Senato ebbe a votare sopra questo disegno di legge, e di ammettere l'affrancamento del Tavoliere di Puglia, e l'affrancaimento obbligatorio.

Io lo prego di ritenere che questa legge non solo

non sarà considerata come rovinosa per il Tavoliere ma sarà considerata come uno dei più grandi beneficj che possono essere fatti ai possessori di quelle terre.

Vi sono certamente degli oppositori a questa legge, non precisamente nel Tavoliere ma nelle adiacenze, e di queste opposizioni si è fatto qui organo l'onorevole Senatore Dragonetti, vi sono i proprietari d'armenti negli Abruzzi i quali mandando nell'inverno i loro armenti a pascolare nel Tavoliere e ritirandoli poi la state nelle montagne degli Abruzzi, vorrebbero, ed hanno qualche volta insediato, che non fosse permesso lo affrancamento del Tavoliere; anzi, bisogna dire le cose come stanno, se una tanto assurda disposizione legislativa come quella che vige oggi nel Tavoliere, ha potuto reggere così lungamente nella patria di tanti illustri e profondi legislatori che sortirono dall'Italia Meridionale, certamente la cosa non si può attribuire se non ad alcuni interessi privati i quali facevano sì che si desiderava la continuazione di questo assurdo stato di cose. Certamente il Senato è mosso da ben altri principii fuori di quello di voler tenere a servitù una così ragguardevole estensione di terra, per comodo di taluni proprietari, oppure di voler entrare nel sistema del protezionismo, dell'industria delle lane, mantenendo com'è il Tavoliere delle Puglie che può dare frutti assai più ragguardevoli. Mi permetto quindi di pregare il Senato a voler ancora per la terza volta dare favorevole il suo voto al presente progetto di legge.

Presidente. La parola è al Senatore Farina.

Senatore Farina. Dirò poche cose, e se stante l'ora avanzata, il Senato crede di rimandare la discussione a domani.

Voci. Parli, parli.

Senatore Farina. L'onorevole Ministro ha creduto di cogliermi in fallo circa all'asserzione fatta da me relativamente alla proporzione del canone attuale coi redditi del Tavoliere.

L'onorevole Ministro ha in ciò dimenticato che io, quando dedussi da un fatto positivo l'attuale proporzione del canone, la dedussi dopo di aver premesso che la legge non era matura, perchè non vi erano dati certi per votarla, appunto perchè non si conosceva con certezza quale fosse la proporzione fra il canone ed il frutto dei fondi. Ed ora che cosa ha detto il signor Ministro per dimostrare che la proporzione è molto maggiore di quella da me indicata? Ha dato delle congetture che non sono niente migliori delle mie, ed è questo appunto che prova il vizio radicale di questa legge, che è fatta senza avere le basi necessarie per poterla con giustizia sostenere, perchè fino a tanto che non sarà accertata la proporzione fra il reddito reale dei fondi e l'annualità che si impone ai censuarii, essa non sarà mai giustificata.

Le congetture saranno buone le mie per negarla, saranno forse buone quelle del signor Ministro per ammetterla, ma saranno congetture, non saranno dati certi mentre il peso è certo, e la quota di prezzo si deve

indubbiamente pagare. Perciò quello che egli ha detto non prova in suo favore, ma prova viceversa in vantaggio della mia tesi, che cioè non vi siano elementi per imporre un onere, la cui proporzione col reddito deve assolutamente essere giustificata.

E qui l'onorevole Ministro, citando alcuni brani della legge napolitana del 1806, ha confuso due cose diverse giacchè confuse il canone con quell'*entratura* che si volle far pagare come si fa pagare in molte altre enfiteusi nel primo anno dell'enfiteusi medesima, cioè quando si comincia il contratto enfiteutico fra il direttario e l'utilista; ma ciò non toglie che successivamente cioè nel 1817 non si lagnassero i censuarii e non riuscisse gravissimo l'onere loro imposto, appunto perchè non ragguagliato ad un vero reddito.

E qui io prego il Senato di considerare che colla legge del 1806 non solo si impose ai censuarii di pagare a titolo di canone l'intera rata del fitto che pagavano prima, ma vi si aggiunse anche l'obbligo di pagare l'imposta.

L'onorevole Ministro dice che adesso è cresciuto il prezzo dei prodotti, e che sono cresciuti i redditi, ma io rispondo: è cresciuta pure la mano d'opera, sono cresciute le spese, sono cresciute le imposte, e conseguentemente tutti quei vantaggi che il signor Ministro va annoverando, hanno il loro contrapposto di maggiori spese, di oneri maggiori per l'utilista; per modo che risulta da questo confronto sempre più dimostrata la fondamentale mancanza di un titolo giustificativo della proporzione fra l'annualità che si impone al censuario ed il reddito del fondo dal quale egli la deve ritirare, sotto pena di essere spogliato.

Senonchè volete una prova che era tutt'altro che bella la condizione in cui si trovavano i censuarii, anche dal 1806 al 1817? Voi la avete appunto in quella relazione che ha fra le mani il signor Ministro, e nella quale si lamenta che si trovassero in pessime condizioni; voi la avete nello stato che è stato presentato dal signor Ministro per dimostrare quante sono state le affrancazioni.

Come ebbi già l'onore di dirvi, nel 1806 si ammise l'affrancazione spontanea e si concedè ai chiedenti la facoltà di farla in dieci annue rate, in ragione del 5 0/0. Ebbene, se la condizione di questi enfiteuti era così felice, se i loro terreni erano così prosperi da pagare tanto di più di quello che pagavano senza veramente essere imbarazzati nei pagamenti medesimi, mi spieghi di grazia il signor Ministro, come stia che non si è affrancato quasi nessun terreno? Sapete in quali proporzioni sta l'estensione dei terreni affrancati con quella dei non affrancati? Nella proporzione di uno a cento: gli ettari affrancati sono tremila ed il Tavoliere di Puglia consta di 300,000 ettari.

Vede adunque il signor Ministro se anche da questa circostanza non sia dimostrato, che lungi dall'essere in quella larghezza che il signor Ministro va magnificando questi poveri censuarii si trovino in condizioni infelice-

sime. Ma se infelici erano le condizioni dei censuarii quando era ancora in vigore la legge del 1806, certamente peggiorarono infinitamente dopo che nel 1817 furono loro addossati tutti quei vincoli contro dei quali il signor Ministro giustamente insorse. Non creda il signor Ministro che io voglia assumere la difesa di quegli oneri, no, o Signor; tutt'altro, io li voglio distruggere, e li veggio condannati da ogni sano principio di economia politica; ma ciò che io dico essere un'ingiustizia, si è la rata gravissima di annualità che si impone a' censuari, senza sapere se siano, o no in grado di pagarla.

Questo è il punto che io combatto nell'interesse dei censuari; come nell'interesse del tesoro combatto il convertire il condominio del fondo in un semplice credito imperciocchè il sovventore del denaro farà subastare il fondo, e siccome in quei paesi non vi è concorrenza, perchè tutte le relazioni che abbiamo sono concordi nel dire che non vi sono capitali; siccome dunque non vi è concorrenza possibile di capitali, necessariamente all'asta pubblica il fondo deve andare ad un prezzo vilissimo, perchè nessuno ha interesse a farlo rialzare.

L'unico che abbia interesse è il Governo, ma il Governo non ha capitali per farlo, perchè tutti i giorni lo vediamo vendere e non comprare, conseguentemente è evidente che il prezzo di subasta del fondo diventerà vilissimo, e le quindici annualità che si devono al Governo necessariamente in gran parte andranno perdute.

Sotto questo aspetto la questione, checchè ne dica il signor Ministro, checchè ne dica l'Ufficio Centrale, non è mai stata considerata; ed a questo non ho udito rispondere nè dal signor Ministro nè dall'Ufficio Centrale.

Non so poi come si possa dire che i censuarii supplicarono per ottenere questa legge.

Essi supplicarono bensì, ma pel riscatto facoltativo, od almeno perchè si concedesse il riscatto obbligatorio nel termine di trenta, od almeno di ventisei anni. Questo è quanto risulta evidentemente dalla relazione che sta ora fra le mani del signor Ministro.

Ma fra il concedere 30 anni al riscatto, ed il concederne 15, crede il signor Ministro che non vi sia differenza alcuna? Per me non lo credo davvero.

Io non mi estenderò a dimostrarvi come fra tutte le più colte e le più sensate persone, l'affrancamento obbligatorio del peso quale si vorrebbe imporre colla presente legge, ed in un termine così breve, non sia considerato come un vantaggio, ma bensì come una sventura, perchè porterà necessariamente alla spogliazione del censuario.

Io non aggiungerò alle dimostrazioni che ho già fatte per via di cifre, se non le poche parole che leggo in sul fine dell'opuscolo del Dorotea che era appunto deputato dei censuarii Udite quanto egli scrive e poi ditemi quanto veramente questa materia sia stata nel Parlamento studiata; quanto siano state ponderate le disposizioni del progetto, e quanto si possa dire con fonda-

mento, che lo stesso si deve senza ulteriore discussione approvare.

« Volendosi innanzi a ciò (cioè ad uno studio sul luogo delle condizioni del Tavoliere, ed al bonificamento del medesimo) far affrancate le terre, lo affrancamento dev'essere libero, ed a tempo indeterminato e lunghissimo, e per lo meno di un trentennio, per non turbare d'un tratto tante particolari economie, che insieme formano in gran parte la economia generale di queste meridionali provincie. Con ciò nulla dà il Governo, ma se pur desse una qualche cosa, ricordiamo che le perdite dell'erario offerte al popolo sono denari dati ad esso a smodata usura, e che l'amore di esso forma anche una risorsa dell'erario.

» Diversamente oprando, Iddio sperda l'augurio, ne verranno mali irreparabili, e la celebrità che si attende il primo iniziatore dell'affrancamento forzoso, signor De Peppo, che io non gli desidero, sarebbe quella di Erostrato. »

Signori, se volete acquistare la celebrità di Erostrato a senso di questo scrittore, non avete che ad approvare la proposta legge.

Senatore Dragonetti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Dragonetti. All'opposto di quel che suppone l'onorevole signor Ministro, cioè, il desiderio che da' censuarii del Tavoliere si abbia di questa legge di affrancamento col riscatto obbligatorio, io per le molte relazioni che ho con quella classe d'industriali, posso affermare ch'essa è da loro temuta come un disastro, e come un disastro è riguardata dai moltissimi comuni degli Abruzzi, la cui maggior rendita è stata finora la locazione dei pascoli estivi delle loro montagne che affittano a quei censuarii che i loro armenti conducono a pascolare su quelle nella calda stagione. Che poi la libera coltura del Tavoliere sia per essere la distruzione della pastorizia, nell'atto che le popolazioni delle provincie meridionali tanto lamentano l'eccessivo caro delle carni, è ciò da prevedersi, dappoichè molti vorranno convertire in terre coltivabili quelle pianure, e se per alcuni anni ne avranno ubertosi raccolti, in breve saranno esse sterilitate, perchè a pochissima profondità si trova la crosta calcarea ond'è che fin dai tempi del regno di Diomede quel suolo fu addetto al pascolo, onde venne fino a noi la celebrità de' suoi famosi cavalli, e fra gli antichi romani che nelle arti della pace non furono meno illustri che nell'arti della guerra, Varrone ci fa sapere, che non pensarono mai a mutare la condizione di quelle terre; il perchè, ciò che l'onorevole signor Ministro, in virtù dei principii generali della scienza economica, chiamò barbaro ed assurdo sistema, è per quella eccezionale natura di suolo, l'effetto di una pura ed immutabile necessità.

Presidente. Propongo al Senato la chiusura della discussione generale.

TORNATA DEL 20 FEBBRAIO 1865.

Chi vuol chiudere la discussione, sorga.
(La discussione generale è chiusa.)
Domani si procederà all'esame degli articoli di questa legge, e di quegli altri progetti che sono all'ordine

del giorno, e siccome questi sono molti e di grave importanza, così raccomando al Senato di volersi riunire al tocco.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).